

Gentili dottori,
desideriamo informarvi che la L. 18/2024 di conversione del DL Milleproroghe ha riaperto i termini del ravvedimento speciale, di cui all'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, riguardante la possibilità di sanare le violazioni per la dichiarazione validamente presentata relativa all'anno d'imposta 2022.

RIAPERTURA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Originariamente la precedente versione del **ravvedimento speciale** dava la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse solo fino al periodo d'imposta 2021, adesso la L. 18/2024 di conversione del DL Milleproroghe ha riaperto i termini della suddetta definizione agevolata permettendo di **regolarizzare le violazioni relative al periodo d'imposta 2022.**

Segnaliamo però che ad oggi permane ancora incerto se la riapertura del "ravvedimento speciale" si riferisca solo all'annualità 2022 o consenta di sanare anche le annualità pregresse.

Ricordiamo che il ravvedimento speciale consiste nell'applicazione **di sanzioni ridotte ad 1/18** del minimo anziché 1/3 permettendo di regolarizzare esclusivamente le violazioni "sostanziali" (ad esempio omessa indicazione di redditi sia nazionali che esteri, omessa compilazione quadro RW, ecc.) diverse dalle irregolarità formali e dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

In sostanza, si dà la possibilità di sanare le "dimenticanze" reddituali relative al periodo d'imposta 2022.

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro il 2 aprile 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni; è prevista anche la possibilità di effettuare versamenti rateali al 2 aprile 2024, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.

Importante: per poter usufruire di questa agevolazione, **le violazioni "ravvedibili" non devono essere state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata.**

COSA E' POSSIBILE REGOLARIZZARE

Riportiamo di seguito le violazioni che è possibile regolarizzare con il ravvedimento speciale:

- Violazioni afferenti i dichiarativi validamente presentati per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2022
- violazioni "sostanziali" della dichiarazione e diverse da quelle formali e da controllo automatizzato
- violazioni relative ai redditi di fonte estera
- violazioni relative all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE)
- violazioni relative all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE).

COSA NON E' POSSIBILE REGOLARIZZARE

Invece non è possibile regolarizzare tramite suddetta definizione agevolata:

- violazioni derivanti da "controlli automatizzati" rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- violazioni inerenti i carenti od omessi versamenti
- violazioni formali